



COMUNE DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO
disciplinante i CONTROLLI INTERNI

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti previsti dal sistema dei controlli interni del Comune di Verbania.
2. Quanto sopra esposto viene disciplinato in attuazione del disposto di cui al capo III, titolo VI, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dello statuto comunale, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1999 ed in ossequio, invece, al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali, in proporzione alle risorse disponibili, ed al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.

Articolo 2 – Sistema integrato dei controlli interni e finalità

1. Il sistema, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Verbania, risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) di regolarità amministrativa e contabile,
 - b) di gestione,
 - c) strategico ,
 - d) del permanere degli equilibri finanziari;
 - e) delle società partecipate.
2. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall'Ente:
 - a) ciclo di gestione della performance di cui al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) sistema di valutazione della performance del personale dipendente;
 - c) regolamento di contabilità vigente;
3. Il Comune di Verbania disciplina il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività descritte negli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
Il sistema dei controlli interni è strutturato in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 - b) controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

- c) controllo strategico al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi strategici predefiniti.
- d) controllo sugli equilibri finanziari al fine di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
- e) controllo sulle società partecipate al fine di garantire il costante monitoraggio dell'attività di gestione e della situazione economico-patrimoniale delle società alle quali il comune partecipa nonché a garantire il controllo e la qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Capo I - controllo preventivo

Articolo 3 - Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell'atto; successivo quando interviene a seguito dell'intervenuta efficacia dell'atto che, di norma, segue alla sua pubblicazione.
2. Il controllo di regolarità contabile è solo di tipo preventivo; quello di regolarità amministrativa è anche di tipo successivo.

Articolo 4 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione.

Articolo 5 - Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita questa forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità contabile attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità contabile dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine

alla regolarità contabile; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

3. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

4. Il parere e l'attestazione previsti dai commi precedenti sono rilasciati, dal responsabile del servizio finanziario, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, fatto salvo atti di particolare complessità.

Articolo 6 – Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. In caso di assenza dei soggetti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati dai soggetti a ciò designati nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità.

2. In caso di assenza anche dei soggetti di cui al comma precedente i prescritti controlli sono svolti dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

Articolo 7 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei conseguenti pareri rilasciati.

2. Giunta e consiglio comunale, qualora non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o contabile, devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione.

3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

Capo II – controllo successivo

Articolo 8 – Nucleo di controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario comunale, dal dirigente del servizio controllo di gestione e dal responsabile del servizio avvocatura.

2. Per il segretario comunale e per il dirigente del servizio controllo di gestione è previsto l'obbligo di astensione dal controllo degli atti e delle attività di loro competenza.

3. Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo a personale, di qualifica adeguata, appartenente ad aree funzionali diverse da quella di cui al comma 1.

4. Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:

- a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
- b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;

- c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
 - d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti.
5. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
- a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
 - b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
 - c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
 - d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
 - e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Articolo 9 – Oggetto del controllo

1. Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, semestrale le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture non ad evidenza pubblica, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.
2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.
3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:
 - a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
 - b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;
 - c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
 - d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente, ed in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. in materia di acquisizione di beni e servizi in convenzione Consip o tramite il mercato elettronico MEPA;
4. Entro il mese di gennaio, il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno un numero significativo di determinazioni di impegno di spesa e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi.
5. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività di controllo il segretario comunale presenterà, ad inizio esercizio, ai responsabili di servizio, l'attività di controllo programmata ed i parametri di riferimento o standards che verranno, da questa, utilizzati.

Articolo 10 – Risultati dell'attività di controllo

1. Il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna struttura organizzativa dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai dirigenti responsabili delle stesse.
2. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio.
3. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario comunale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
4. Qualora, infine, il segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette apposita relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 11 – Coordinamento con la normativa interna - Finalità

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal vigente regolamento di contabilità; la natura, la tipologia, i parametri di riferimento degli obiettivi gestionali da assegnare alle strutture organizzative, invece, trovano la propria disciplina nel vigente sistema di valutazione permanente della performance del personale dipendente.
2. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.
3. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
E' controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato ad orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c) l'imparzialità del buon andamento dell'azione amministrativa
4. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Esso deve verificare che le risorse umane, tecnologiche e finanziarie siano utilizzate in conformità agli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione, minimizzando i costi di produzione delle attività.

Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa:

- la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'ente;
- la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- l'efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
- l'efficienza dei progressi di attivazione e di gestione dei servizi.

Il controllo di gestione va inteso come un'attività di guida della gestione. Guida verso le seguenti dimensioni:

- 1) realizzazione degli obiettivi programmati;
- 2) corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e pertanto efficienza, produttività, efficacia e quindi economicità;
- 3) buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, si tratta di concetti interdipendenti: l'andamento dell'azione amministrativa è buono se non inficiato da interessi di parte, e quindi l'imparzialità si pone come un carattere imprescindibile del buon andamento sia per il contenuto, sia per gli effetti;
- 4) trasparenza dell'azione amministrativa, ossia la possibilità di comunicare, con chiarezza e comprensibilità, ciò che si è cercato di fare e ciò che realmente si è realizzato, a destinatari sia interni che esterni.

Promuove:

- la responsabilizzazione economica degli operatori della gestione
- la connessa motivazione degli operatori stessi
- la valutazione delle performance dei responsabili della gestione

Le finalità del controllo di gestione sono:

- a) rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi concordati tra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
- b) conseguire l'economicità quale impiego delle risorse il più possibile rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati;
- c) conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi autonomi;
- d) esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti.

Articolo 12 – Struttura operativa

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è servizio di supporto, appartenente alla Struttura strategica di sviluppo e supporto del Comune, con proprio responsabile, che predispone strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell'ente, e ai responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati dagli amministratori in termini programmazione e controllo e dai responsabili dei servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.

3. La struttura di cui al primo comma è autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili delle gestione e la sua attività si esplica in stretta collaborazione con tutti i servizi dell'ente ed in particolar modo con il servizio finanziario al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico-patrimoniale.

Il responsabile dell'unità strategica e di supporto è preposto al coordinamento e alla direzione complessiva dell'attività svolta dalla struttura operativa del controllo di gestione.

Articolo 13 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico di riferimento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che, a loro volta, devono essere approvati in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP).

2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a. la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione e del Piano Esecutivo di Gestione, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui è suddivisa la struttura organizzativa dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;
- b. la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di costo e responsabilità;
- c. la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;
- d. la fase di elaborazione di, quantomeno, un referto sullo stato di attuazione degli obiettivi riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio, di norma predisposto in occasione delle verifiche intermedie, e, in ogni caso, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del TUEL;
- e. la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;
- f. la fase di accertamento, al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto;

3. Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell'acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari responsabili di area organizzativa; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene trasmesso ai responsabili di servizio, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza.

4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV - Controllo strategico

Articolo 14 - Finalità

1. L'attività di controllo strategico riguarda la verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Il controllo strategico ha un orizzonte temporale di medio - lungo periodo; conseguentemente assume quali atti programmatici di riferimento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato di cui all'articolo 46 comma 3 del TUEL, il piano generale di sviluppo menzionato all'art. 165 comma 7 del TUEL e, soprattutto, il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170 del TUEL.
3. L'attività di controllo strategico supporta quella di programmazione strategica; di conseguenza, la stessa è affidata a strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo.

Articolo 15 - Fasi del controllo strategico

1. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante direttiva annuale della Giunta Comunale, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e dei loro periodici adeguamenti, oltre che dal Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato dallo stesso Consiglio.
2. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento.
3. La direttiva, che è formulata nell'ambito del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) / Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, adottata con il parere della conferenza dei Dirigenti e del Segretario Generale, definisce, altresì, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
4. Il Controllo strategico è attuato sotto la Direzione del Segretario Generale con il coinvolgimento diretto della conferenza dei Dirigenti. A tal fine ogni Dirigente può avvalersi delle proprie strutture.
5. I Dirigenti di Settore sono tenuti a predisporre almeno un report ogni semestre contenente indicazioni sintetiche sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici inseriti nella direttiva e sulla relativa utilizzazione delle risorse assegnate, anche utilizzando appositi modelli che potranno essere predisposti all'uopo.
6. A seguito dell'esame dei report sul controllo strategico o di propria iniziativa, il Segretario Generale, sentita la conferenza dei Dirigenti, può, ove ritenuto necessario, ai fini di una più puntuale rispondenza tra indirizzo politico ed azione amministrativa:
 - a) riferire al Sindaco e agli Assessori;
 - b) suggerire azioni correttive al Sindaco e all'organo esecutivo.
7. Il Segretario Generale, anche ai fini di cui all'art. 14 del presente Regolamento, avvalendosi della struttura competente per il controllo di gestione redige una relazione che individua i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici.

8. Il raggiungimento degli obiettivi concorre alla valutazione della prestazione dei Dirigenti, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dei Dirigenti. A tal fine, le risultanze del controllo strategico vengono trasmesse, a cura del Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione.

TITOLO V - Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 16 – Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il responsabile del servizio economico-finanziario, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale del servizio che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta ed i responsabili di servizio.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario del Comune in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
5. Le modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari sono disciplinate nel Regolamento di contabilità.

Articolo 17 – Fasi del controllo

1. Il responsabile dell'area economico finanziaria, con cadenza quadrimestrale ed alla presenza del segretario comunale, presiede una riunione cui partecipano i dirigenti responsabili delle altre aree organizzative in cui è strutturato l'Ente, nella quale vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno:
 - a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
 - b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;
 - c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
2. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dell'area economico finanziaria redige una relazione conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale e organo di revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.
3. L'organo di revisione, nei successivi 15 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al comma precedente.

4. La Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione.
5. Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il responsabile dell'area economico finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del TUEL.
6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO VI - Controllo sulle società partecipate

Articolo 18 - Controllo sulle società/organismi partecipati non quotati

1. Il controllo sulle società/organismi partecipati mira a verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente nonché a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. I controlli contabili sulle società/organismi partecipati saranno effettuati dal settore Società Partecipate, i controlli relativi ai contratti di servizio e qualità dei servizi erogati saranno effettuati dal settore affidatario del servizio alla società/organismo partecipato.
3. Il Comune definisce preventivamente nel Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società/organismo partecipato e comunica alla società/organismo gli obiettivi da raggiungere e la tipologia dei controlli che effettuerà.

Articolo 18 bis - Finalità

Il controllo sulle società/organismi partecipati è finalizzato a verificare:

- il riscontro dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali anche in riferimento all'art. 170, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;
- la redazione del Bilancio Consolidato;
- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente.

Articolo 18 ter - Controlli e modalità di esercizio del controllo

1. Le diverse tipologie di controllo si articolano come segue:
 - a) *controllo societario* - si esercita nella fase di modifica ed integrazioni dello statuto e nell'esercizio del potere di nomina degli organi esecutivi societari ;
 - b) *controllo economico finanziario* - si esercita attraverso l'analisi dei budget, predisposizione di report economico- finanziari periodici sullo stato di attuazione del budget, analisi dei singoli bilanci di esercizio ed elaborazione del Bilancio Consolidato;

c) *controllo di efficienza ed efficacia* finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), si esercita attraverso attività di monitoraggio con particolare attenzione ai contratti di servizio, qualità dei servizi erogati, efficienza dell'attività e verifica degli equilibri finanziari;

d) *controllo sulla gestione* - si esercita attraverso atti di indirizzo in materia di assunzione di personale, esecuzione di lavori, servizi e forniture, affidamenti di incarichi professionali, Piano Prevenzione della Corruzione e trasparenza.

2. L'attività di controllo viene effettuata attraverso un sistema informativo giuridico - contabile volto a rilevare:

- i rapporti finanziari intercorrenti tra le parti
 - in fase di Rendiconto della Gestione attraverso la conciliazione dei debiti e crediti;
 - in fase di Bilancio Consolidato in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (allegato 4/4 D.Lgs. n. 118/2011) attraverso l'invio dei bilanci d'esercizio e dei prospetti per la rilevazione delle operazioni intercorse tra le Società/Organismi ricompresi nel perimetro finalizzate all'individuazione di debiti e crediti, costi e ricavi, utile e perdite infragruppo;
 - in fase di Piano di Revisione periodica delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 attraverso l'invio di tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione e la compilazione delle schede di rilevazione predisposte dal MEF;
- la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società/organismi partecipati;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;

il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

TITOLO VI - Norme finali

Articolo 19 - Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 20 - Entrata in vigore, abrogazioni.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.